# Condizioni generali YellowDrive
Post Company Cars SA

**1. Campo d'applicazione e oggetto del contratto**

1.1 Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano il rapporto di locazione tra le clienti e i clienti (di seguito denominati «cliente») e Post Company Cars SA, Stöckackerstrasse 50, 3030 Berna, Svizzera (di seguito denominata Post Company Cars).

1.2 I seguenti documenti costituiscono parte integrante del contratto e sono elencati in ordine decrescente di priorità:
- le condizioni generali YellowDrive (di seguito denominate CG);
- le Condizioni Generali di Assicurazione;
- il foglio delle commissioni YellowDrive nel quale vengono indicati singoli costi, perlopiù una tantum, generati dal cliente (ad es. forfait di pulizia). Post Company Cars si riserva il diritto di adeguare tali prezzi in qualsiasi momento;
- il catalogo dei sinistri per le autovetture, che riporta le tracce d'uso accettate e non accettate o i danni per la valutazione dei veicoli. Post Company Cars si riserva il diritto di modificarle in qualsiasi momento;
- il catalogo dei sinistri per furgoni, che riporta le tracce d'uso accettate e non accettate o i danni per la valutazione dei veicoli. Post Company Cars si riserva il diritto di modificarle in qualsiasi momento.

**2. Stipula contrattuale**

2.1 Per la stipula di un contratto devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
- Il cliente è una persona giuridica, una società di persone o una ditta individuale che dispone di un numero d'identificazione dell'impresa e ha la sede, la succursale o il domicilio in Svizzera.
- Il collaboratore dell'azienda deve avere il diritto di rappresentanza per poter prendere in consegna il veicolo.
- Il cliente deve disporre di una solvibilità sufficiente.
- Il conducente principale indicato dal cliente nel contratto deve essere domiciliato in Svizzera e disporre di una licenza di condurre valida per la categoria di veicolo corrispondente.

2.2 Post Company Cars verifica i requisiti di cui al punto 2.1 e decide liberamente se stipulare o meno un contratto con il cliente. In seguito all'esito positivo della verifica, Post Company Cars emette un contratto prefirmato che entra in vigore con la firma del cliente.

**Contratto**

**3. Durata del contratto**

3.1 Le parti contraenti concordano una durata minima. Il contratto termina automaticamente allo scadere della durata minima. che inizia con la consegna del veicolo al cliente o a una persona da questi designata.

3.2 Il cliente ha l'obbligo di pagare il forfait mensile conformemente al contratto entro la fine dello stesso. Il conteggio finale avviene conformemente alla cifra 25.

**4. Disdetta ordinaria**

4.1 Il contratto può essere disdetto da entrambe le parti una prima volta trascorso un periodo di 3 mesi con un preavviso di 30 giorni per il giorno di riferimento corrispondente. Per un contratto con una durata inferiore a sei mesi non sussiste alcuna possibilità di disdetta ordinaria. È fatta salva la disdetta straordinaria di cui all'articolo 5.

**5. Disdetta straordinaria da parte di Post Company Cars**

5.1 Post Company Cars ha il diritto di rescindere il contratto senza preavviso per giusta causa. Per motivo grave si intende (elenco non esaustivo):
- se il cliente è in ritardo con il pagamento del forfait mensile e anche dopo 15 giorni dal primo sollecito non effettua un pagamento completo;
- il veicolo perde l'autorizzazione alla circolazione, viene confiscato o ritirato dalle autorità per motivi imputabili al cliente o a un avente diritto d'uso;
- il cliente si trovi in circostanze che possono pregiudicare o complicare l'applicazione dei diritti di Post Company Cars;
- vi è il rischio o vi è già stato un sostanziale peggioramento delle condizioni economiche del cliente;
- il cliente perde, limita o muore la sua capacità di agire;
- l'assicurazione del veicolo non può più essere stipulata a condizioni accettabili per motivi imputabili al cliente o a un avente diritto di utilizzo oppure viene meno la copertura assicurativa del veicolo;
- il cliente causa un'usura eccessiva del veicolo a discrezione di Post Company Cars;
- il veicolo subisce un danno totale o i costi per la riparazione, la manutenzione o altri interventi sul veicolo per Post Company Cars sono, a sua discrezione, eccessivi;
- il cliente o una persona con diritto di utilizzo utilizza il veicolo in violazione delle disposizioni legali o contrattuali, ne autorizza l'utilizzo o ricorre a prestazioni in violazione delle disposizioni contrattuali;
- alla stipula del contratto il cliente ha fornito informazioni false sulla sua situazione personale o finanziaria oppure ha omesso di fornire informazioni su fatti di cui Post Company Cars non avrebbe potuto concludere il contratto;
- il cliente trasferisce il suo domicilio o la sua sede all'estero o il conducente principale rilascia o deve restituire la sua licenza di condurre;
- il cliente si rifiuta di fornire le informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi legali e regolatori di Post Company Cars;
- venga aperta un'inchiesta penale nazionale o estera contro il cliente o il conducente principale.

**Veicolo**

**6. Proprietà del veicolo**

6.1 Il veicolo rimane di proprietà di Post Company Cars per l'intera durata del contratto. Il cliente deve tenerlo libero da diritti di terzi. Non può venderlo, subaffittarlo, costituirlo in pegno, regalarlo o cederlo in garanzia. Post Company Cars è autorizzata a far iscrivere nella licenza di circolazione del veicolo la dicitura «Cambio di intestatario vietato» (codice 178).

6.2 Post Company Cars può richiedere in qualsiasi momento la restituzione del veicolo al cliente e sostituirlo con un veicolo equivalente (stessa categoria di veicolo).

6.3 Post Company Cars può effettuare o far eseguire un'ispezione d'intesa con il cliente. che è tenuto a garantire a Post Company Cars l'accesso al luogo in cui si trova il veicolo. Se durante l'ispezione si constata un comportamento del cliente non conforme al contratto, questi è tenuto ad assumersi le conseguenze e i costi derivanti.

**7. Telemetria**

7.1 Il cliente non è autorizzato a installare o collegare autonomamente nel veicolo apparecchi per il rilevamento dei dati. È severamente vietato qualsiasi tipo di manipolazione di hardware o software finalizzata al rilevamento dei dati.

7.2 Sottoscrivendo il presente contratto, il cliente acconsente all'installazione di hardware nel veicolo o alla registrazione di dati tramite un'interfaccia API da parte di Post Company Cars, a seconda delle possibilità tecniche. In linea di principio può trattarsi di chilometraggio, consumo, segnalazioni di guasti e manutenzione, dati di corsa, percorsi e ubicazioni. I dati registrati vengono resi anonimi e utilizzati esclusivamente per lo sviluppo dei nostri servizi. Per il resto rimandiamo alle disposizioni sulla protezione dei dati

relative a YellowDrive, nelle quali informiamo sulle modalità di trattamento dei vostri dati.

**8. Consegna del veicolo**

8.1 La consegna del veicolo al cliente o a una persona da questi designata avviene, se non diversamente concordato, presso la sede aziendale di Post Company Cars, Stöckackerstrasse 50, 3030 Berna. Il veicolo viene consegnato al cliente da Post Company Cars in condizioni che ne garantiscono l'esercizio. Alla consegna del veicolo viene redatto un protocollo di consegna che viene sottoscritto da entrambe le parti. che comprende il chilometraggio, lo stato del carburante / della carica e lo stato del veicolo. Eventuali difetti non ancora annotati devono essere comunicati per iscritto a Post Company Cars dal cliente o da una persona da questi designata entro 24 ore dalla consegna del veicolo. In assenza di tale comunicazione, il veicolo si considera consegnato correttamente. Se il veicolo non può essere consegnato al cliente o non può essergli consegnato puntualmente, il cliente non ha diritto ad alcun indennizzo o risarcimento. Qualora il cliente non sia in grado di consegnare il veicolo alla data concordata (ad es. in caso di mancata presentazione), Post Company Cars ha il diritto di disdire il contratto con effetto immediato. Se il cliente non si presenta alla consegna del veicolo, è tenuto a corrispondere a Post Company Cars un'indennità forfettaria conformemente alla foglio delle commissioni YellowDrive. È fatto salvo un ulteriore risarcimento danni.

**9. Restituzione del veicolo**

9.1 Il cliente è tenuto a consegnare l'ultimo giorno contrattuale effettivo del veicolo, unitamente a tutti i documenti del veicolo, a tutte le chiavi e al CD di navigazione, senza alcun addebito, completamente equipaggiato (incl. seconda serie di ruote, se disponibile), pulito, pieno di carburante / carico completo, nel luogo indicato da Post Company Cars, conformemente alle disposizioni contrattuali e alle disposizioni legali. Il cliente è inoltre tenuto a garantire che tutti i dati personali (ad es. dati di navigazione, dati di contatto o simili) siano stati cancellati dal software del veicolo. Le applicazioni installate su dispositivi esterni (ad es. cellulare, tablet o simili) che consentono l'accesso ai dati del veicolo devono essere scollegate e cancellate dal cliente prima della restituzione del veicolo. Il cliente non ha alcun diritto di ritenzione.

9.2 Qualora il cliente non restituisca il veicolo per tempo nel luogo indicato da Post Company Cars, quest'ultima è autorizzata a far ritirare il veicolo a spese del cliente. Il cliente acconsente esplicitamente a questa procedura. Il cliente è tenuto a versare a Post Company Cars, pro rata temporis, un'indennità pari al forfait mensile per il periodo compreso tra la restituzione puntuale e quella effettiva. Durante questo periodo il cliente deve continuare ad adempiere i suoi obblighi contrattuali.

**10. Disposizioni di servizio per lo stato del veicolo e relativa verifica**

10.1 Il veicolo viene controllato da Post Company Cars o da un esperto incaricato da Post Company Cars. Eventuali danni e difetti vengono riportati su un verbale di ritiro. Le informazioni relative alla verifica del veicolo e ai costi conseguenti sono riportate nel catalogo dei sinistri per le autovetture e nel catalogo dei sinistri per furgoni nonché nel foglio delle commissioni YellowDrive.

**11. Beneficiari e utilizzo del veicolo**

11.1 Il cliente può cedere in uso il veicolo al conducente principale indicato nel contratto nonché a terzi (di seguito «aventi diritto»), a condizione che questi soddisfino i requisiti applicabili al conducente principale e rispettino gli obblighi conformemente alle CG. Il cliente è tenuto a verificarlo e a garantirlo. Egli risponde nei confronti di Post Company Cars come di fronte al proprio, per il comportamento degli aventi diritto.

11.2 Il cliente utilizza il veicolo per scopi professionali. che include l'utilizzo del veicolo da parte di un collaboratore per il tragitto casa-lavoro e per scopi privati. Il rispetto delle disposizioni fiscali e doganali per l'utilizzo del veicolo rientra nella sfera di responsabilità del cliente.

11.3 Non è consentito l'utilizzo del veicolo per scopi della scuola guida, corse a pagamento (ad es. taxi), in occasione di manifestazioni motociclistiche, corsi sulla sicurezza di guida, corsi di sbandatura, per il traino o lo spostamento di altri veicoli, come importi pubblicitari, per il trasporto di merci pericolose nonché per corse su strade non adatte e non fissate in lontananza.

11.4 L'autorizzazione a condurre si estende principalmente alle corse in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Alla persona collaboratrice e agli aventi diritto all'utilizzo con domicilio in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein è consentito utilizzare il veicolo soltanto nei paesi indicati sulla Carta internazionale di assicurazione. All'estero, la persona collaboratrice è tenuta a portare con sé eventuali documenti e accessori di sicurezza (ad es. giubbotti rifrangenti, ecc.) che siano necessari in via aggiuntiva. Per la copertura assicurativa si rimanda all'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).

11.5 Il mancato rispetto delle restrizioni di viaggio nei paesi non ammessi comporta la nullità del contratto e la perdita della limitazione di responsabilità e della protezione antifurto. I costi successivi e i costi per il blocco del veicolo da parte della polizia di confine sono a carico del cliente.

**Obblighi del cliente**

**12. Obblighi generali del cliente**

12.1 Il cliente e/o le persone che utilizzano il veicolo si impegnano a utilizzare e/o a far utilizzare il veicolo con diligenza in qualsiasi momento. Essi hanno in particolare i seguenti obblighi:

- rispetto degli obblighi di legge (incl. norme della circolazione in Svizzera e all'estero) in relazione alla guida di un veicolo;
- il veicolo deve essere assicurato contro il furto (chiusura e blocco di finestre e porte);
- garantire che il veicolo sia sempre in uno stato di sicurezza in termini di esercizio e circolazione
- non sotto l'effetto di alcol, farmaci o droghe o in altre condizioni che influenzano la capacità di reazione del conducente (ad es. sovraffaticamento o malattia)
- è vietato il trasporto di sostanze infiammabili, esplosive, velenose o altrimenti pericolose;
- rispetto delle prescrizioni tecniche e delle istruzioni per l'uso del veicolo
- il veicolo deve essere tenuto pulito per l'intera durata di utilizzo Per imbrattamento si intende, tra l'altro, il trasporto di animali senza un contenitore per il trasporto applicato nel veicolo. I costi per la pulizia vengono fatturati in aggiunta in base al foglio delle commissioni YellowDrive
- Non è consentito fumare all'interno del veicolo; i danni vengono rimossi a spese del cliente al momento della restituzione del veicolo (cfr. foglio delle commissioni YellowDrive);
- non apportare modifiche tecniche o estetiche al veicolo né farsi eseguire da terzi riparazioni, manutenzioni, sostituzioni di pneumatici o interventi di servizio;

**13. Obblighi di comunicazione e di collaborazione**

13.1 Il cliente deve segnalare i seguenti eventi entro 24 ore per e-mail (service.companycars@post.ch):

- Modifiche di dati sul cliente o sul conducente principale forniti al momento della stipula del contratto (ad es. nome, indirizzo, domicilio, indirizzo della ditta ecc.);
- Smarrimento della licenza di condurre valida (ad es. revoca) presso il cliente o conducente principale;
- Necessità di lavori di riparazione o manutenzione o sostituzione degli pneumatici
- indizi di un difetto del veicolo (ad es. in caso di accensione di spie di emergenza o di rumori, odori o altre circostanze insoliti);
- incidenti, guasti o danni di qualsiasi tipo;
- il pignoramento, la retention, la requisizione, il sequestro o la confisca imminenti o effettuati del veicolo o un'eventuale dichiarazione di fallimento;
- tentata o compiuta infrazione in relazione al veicolo;
- perdita del veicolo
- Il cliente deve segnalare gli infortuni e altri sinistri mediante il modulo di avviso di sinistro di Post Company Cars. In caso di incidente è necessario informare la polizia e allestire un rapporto di polizia.

13.2 In caso di pignoramento, retention, requisizione, sequestro o apertura di fallimento imminenti o avvenuti, il cliente è tenuto a segnalare immediatamente all'ufficio di esecuzione o fallimenti competente e/o all'autorità istruttoria penale nonché ad altre autorità competenti in Svizzera o all'estero la proprietà del veicolo da parte di Post Company Cars. Il cliente deve provvedere affinché anche tutte le persone con diritto di utilizzo adempiano a tali obblighi. Il cliente si fa carico dei costi che Post Company Cars deve sostenere per far valere la proprietà del veicolo.

13.3 Qualora il cliente ometta tali informazioni, causando così costi e oneri aggiuntivi per Post Company Cars, quest'ultima è autorizzata a fatturare tali costi al cliente. Inoltre viene eventualmente meno la copertura assicurativa.

**14. Manutenzione**

14.1 Il cliente è tenuto a rispettare le disposizioni di utilizzo, manutenzione e riparazione del produttore nonché eventuali disposizioni delle autorità (ad es. controlli tecnici). I necessari lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere eseguiti esclusivamente d'intesa con Post Company Cars e presso un'autorimessa partner designata da Post Company Cars. Spetta al cliente coordinare gli appuntamenti con le autorimesse partner.

**15. Sostituzione e sostituzione stagionale degli pneumatici**

15.1 Il cliente è tenuto a rispettare le disposizioni di legge relative ai pneumatici del veicolo. Previo accordo con Post Company Cars, i necessari pneumatici devono essere sostituiti presso un'autorimessa partner designata da Post Company Cars. Il cliente coordina autonomamente gli appuntamenti con l'autorimessa partner interessata. Post Company Cars decide autonomamente in merito alle dimensioni, al prodotto, alla marca e al materiale dei vari pneumatici.

**16. Multe e pene pecuniarie**

16.1 Tutte le multe, le pene e gli altri costi (incluse le spese legali, giudiziarie e procedurali nonché le pretese di terzi) derivanti da comportamenti illeciti compiuti dal cliente (o da un avente diritto di utilizzo) sono a carico del cliente o insorgono in relazione a comportamenti illeciti. che in questi casi deve tenere indenne Post Company Cars.

16.2 Su richiesta di autorità, tribunali e altre parti, Post Company Cars è autorizzata a divulgare informazioni e dati personali (anche di persone autorizzate a utilizzare il servizio) ricevuti e resi accessibili dal cliente. Il cliente si impegna a comunicare a Post Company Cars i dati necessari, in particolare nome, cognome e indirizzo dell'avente diritto di utilizzo. Le spese amministrative che ne derivano vengono fatturate al cliente in base al foglio delle commissioni YellowDrive.

**17. Prestazioni YellowDrive**

17.1 Le prestazioni incluse nel forfait mensile sono:
- l'utilizzo del veicolo per la durata concordata e per i chilometri concordati mensilmente (cfr. 16.3);
- Ruote estive e invernali incl. cambio;
- vignetta autostradale in Svizzera per la durata del contratto
- tutte le tasse di immatricolazione, le tasse e le imposte sui veicoli
- assicurazioni conformemente alle cifre da 18 a 20;
- soccorso stradale e d'infortunio 24 ore su 24 per il traino del veicolo fermo in caso di guasto tecnico o il recupero del veicolo dopo un incidente;
- veicolo sostitutivo per lavori di manutenzione pianificabili (senza riparazioni in seguito a danni da urto, incidente e violenza)
- tutti i servizi, i lavori di usura e le riparazioni risultanti, a condizione che questi non siano stati causati dall'uso non conforme al contratto da parte del cliente (cfr. successivo art. 11).

17.2 Le prestazioni escluse dal forfait mensile sono:
- Tutti gli altri costi connessi all'esercizio e alla tenuta del veicolo sono a carico del cliente (consumo di carburante / consumo di corrente, costi di pulizia per la durata del contratto e in relazione alla restituzione del veicolo ecc.)

17.3 Nel contratto sono definiti sia il numero di chilometri al mese inclusi nel corrispettivo mensile, sia i costi per ogni ulteriore chilometro percorso («chilometri in più»). Le modifiche del numero di chilometri mensili concordato contrattualmente possono essere concordate su richiesta del cliente anche nel corso della durata, previa relativa modifica delle tasse mensili, a condizione che Post Company Cars sia d'accordo. La fatturazione dei costi per eventuali chilometri in più avviene in linea di principio nell'ambito del conteggio finale dopo la restituzione del veicolo, sulla base dei dati del chilometraggio / del contatore dei chilometri del veicolo. Eventuali chilometri in meno non vengono accreditati al cliente.

17.4 I corrispettivi per prestazioni supplementari non menzionati all'art. 17.1 sono contenuti nella foglio delle commissioni YellowDrive. Il cliente si impegna a pagare gli importi fatturati.

**Assicurazione**

**18. Prestazioni assicurative**

18.1 Il cliente e/o le persone autorizzate a utilizzare il veicolo sono assicurate nell'ambito del forfait mensile con un'assicurazione stipulata da Post Company Cars. che comprende le seguenti prestazioni:
- Assicurazione di responsabilità civile
- Assicurazione casco totale
- Rinuncia a colpa grave (nel rispetto delle eccezioni conformemente alle CGA)

Per il cliente e/o le persone autorizzate a utilizzare il veicolo valgono le Condizioni Generali di Assicurazione pubblicate sul sito web di CompCar.

**19. Prestazioni assicurative non coperte**

19.1 Le seguenti prestazioni assicurative non sono coperte da Post Company Cars nei limiti del forfait mensile, se non diversamente concordato con il cliente:
- Assicurazione contro i danni al veicolo parcheggiato
- Assicurazione passeggeri
- Assicurazione di protezione giuridica circolazione

**20. Franchigia e responsabilità del cliente**

20.1 Nell'ambito dell'assicurazione casco totale, per ogni sinistro il cliente si fa carico della franchigia concordata per contratto.

20.2 Qualora le prestazioni assicurative vengano escluse o ridotte dall'assicurazione per colpa del cliente, Post Company Cars ha il diritto di addebitare al cliente il danno non coperto dall'assicurazione. Il cliente si impegna a rimborsare tale importo a Post Company Cars.

**Prezzi e modalità di pagamento**

**21. Forfait mensile**

21.1 Il cliente versa a Post Company Cars un forfait fisso mensile (IVA inclusa) che comprende tutte le prestazioni descritte nelle presenti CG. Il forfait mensile viene stabilito nel contratto.

21.2 Se per qualsiasi motivo (ad es. manutenzione o riparazione) del cliente e/o non vengono utilizzati, il cliente è tenuto a continuare a pagare per tempo il canone mensile.

**22. Condizioni di pagamento**

22.1 Post Company Cars fattura al cliente il forfait mensile (IVA inclusa) all'inizio del mese. Il termine di pagamento è di 30 giorni dal ricevimento della fattura. Gli altri costi fatturati devono essere saldati dal cliente entro lo stesso termine.

**23. Mora**

23.1 Se una fattura non viene saldata entro il termine di pagamento, il cliente cade automaticamente in mora senza ulteriore sollecito. I termini di pagamento sono pertanto operazioni con data di scadenza. Trascorsi 15 giorni dal 1° sollecito non ha saldato tutte le fatture in sospeso, Post Company Cars è autorizzata a risolvere il contratto senza preavviso (cfr. art. 5) e a ritirare il veicolo. Post Company Cars ha il diritto di addebitare al cliente tutti i costi derivanti dal ritardo e dalla confisca del veicolo, nonché le spese conformemente alla foglio delle commissioni YellowDrive, ad esempio:
- un forfait per gli oneri derivanti dalla disdetta straordinaria; i costi connessi alla presa in consegna o alla messa in sicurezza del veicolo, come ad es. i costi per l'intervento di fornitori di servizi esterni specializzati;
- Forfait mensili fino alla fine del contratto.
- spese di incasso.

Dal momento della mora il cliente è tenuto a versare a Post Company Cars un interesse di mora del 5% annuo.

**24. Modifica delle imposte e delle tasse di diritto pubblico**

24.1 Eventuali modifiche delle imposte o dei tributi di diritto pubblico nel corso della durata del contratto comportano un adeguamento dei relativi prezzi (come il forfait mensile, altre tasse indicate nelle CG e le tariffe conformemente alla foglio delle commissioni YellowDrive).

**25. Conteggio finale**

25.1 Dopo la restituzione del veicolo, Post Company Cars allestisce un conteggio finale con i seguenti elementi (elenco non esaustivo):
- compenso per la durata effettiva nel mese della consegna del veicolo e nel mese della restituzione dello stesso;
- eventuali costi per il superamento dei chilometri concordati nel contratto in base all'aliquota concordata per i chilometri supplementari;
- eventuali costi per danni non accettati dal catalogo dei sinistri
- eventuali costi per la sostituzione e/o il riacquisto di documenti, chiavi e altri accessori
- eventuali costi per il rifornimento o la ricarica del veicolo (costi per il carburante e la ricarica nonché il relativo dispendio di tempo), qualora il veicolo non venga restituito completamente carico o rifornito come concordato

Il cliente è tenuto a pagare l'importo conformemente al conteggio finale entro 30 giorni dalla data della fattura.

**26. Clausola sulla protezione dei dati**

26.1 Il cliente autorizza Post Company Cars a rendere noti e a elaborare all'interno del gruppo Posta, ai fini dell'adempimento degli obblighi contrattuali e legali, nonché al fine di garantire un'elevata qualità del servizio e curare i contatti con la propria clientela, i dati messi a disposizione nell'ambito del rapporto contrattuale. Vi sono situazioni in cui Post Company Cars, in virtù di obblighi legali, è tenuta a trasmettere dati personali ad autorità, tribunali o assicurazioni. Tali inoltri avvengono sempre nel rispetto delle disposizioni di legge. Per il resto rimandiamo alle disposizioni sulla protezione dei dati relative a YellowDrive, nelle quali informiamo sulle modalità di trattamento dei vostri dati.

**27. Riservatezza**

27.1 Le parti si impegnano a trattare con la massima riservatezza tutti i fatti e le informazioni che non sono noti né di dominio pubblico. Tale

obbligo di segretezza sussiste già prima della stipula del contratto e vige anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale.

27.2 Le parti estendono l'obbligo di segretezza anche ai propri collaboratori, subappaltatori, fornitori secondari e ad altre aziende terze coinvolte.

27.3 L'obbligo di segretezza non si applica laddove esista un obbligo di divulgazione delle informazioni confidenziali da parte di un'ordinanza esecutiva di un'autorità o di un tribunale, oppure per legge imperativa. Ove consentito dalla legge, la rispettiva controparte deve essere preventivamente informata.

**28. Ricorso a terzi**

28.1 Per l'erogazione delle proprie prestazioni, Post Company Cars SA può ricorrere a terzi (ad es. fornitori, subappaltatori).

**29. Responsabilità di Post Company Cars**

29.1 Post Company Cars non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o costi conseguenti subiti dal cliente nell'ambito dell'esecuzione del rapporto contrattuale, salvo che tali danni o costi conseguenti siano stati causati intenzionalmente o per grave negligenza da Post Company Cars. È espressamente esclusa qualsiasi responsabilità di Post Company Cars per danni indiretti o indiretti, come lucro cessante o interruzione dell'esercizio.

**30. Cessione e compensazione**

30.1 Post Company Cars è espressamente autorizzata a cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto ovvero i diritti da esso derivanti, senza il consenso preventivo del cliente.

30.2 Il cliente è autorizzato a cedere il presente contratto ovvero i diritti da esso derivanti a terzi solo previo consenso scritto di Post Company Cars. Non è consentito compensare a Post Company Cars i crediti in contropartita del cliente con i forfait mensili dovuti.

**Disposizioni finali**

**31. Modifiche delle condizioni generali**

31.1 Post Company Cars SA può modificare le CG in qualsiasi momento. In caso di urgenza, le modifiche vengono comunicate in anticipo in modo adeguato. In assenza di obiezione scritta entro un mese dalla comunicazione, le modifiche si intendono accettate. In caso di obiezione, la cliente è libera di disdire la relazione d'affari con effetto immediato.

**32. Clausola salvatoria**

32.1 Qualora singole disposizioni delle presenti CG dovessero essere inefficaci, incomplete o illecite oppure il loro adempimento diventasse impossibile, ciò non pregiudica l'efficacia delle restanti parti del contratto. In tal caso le parti si impegnano a
sostituire immediatamente la relativa disposizione con una disposizione lecita ed efficace che si avvicini il più possibile al contenuto della proposizione originale, purché non entri in conflitto con le disposizioni a tutela dei consumatori.

**33. Foro competente e diritto applicabile**

33.1 Il foro competente è la sede di Post Company Cars (Berna). Post Company Cars ha tuttavia anche il diritto di adire le vie legali del cliente presso la sua sede. Per l'applicazione e l'interpretazione del presente contratto trova applicazione il diritto svizzero.

© Post Company Cars CH SA, dicembre '24